

DECRETO SOTEGNI: LE NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE

di Daniele Curciullo – Dottore Commercialista

Il Decreto Legge “Sostegni” 22 marzo 2021 n.41, pubblicato in G.U. n.70 del 22 marzo 2021, ha, nuovamente apportato modifiche in merito a cartelle esattoriali e rottamazione.

Viene, infatti, nuovamente modificato l’art. 68 del DL 18/2020 prevedendo:

Proroga periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art.4): viene previsto l’allungamento del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie e nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS). In particolare, **viene spostata al 28 febbraio al 30 aprile 2021** il termine finale della sospensione; di conseguenza, i termini relativi alle menzionate cartelle di pagamento saranno **sospesi dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30°giorno successivo al termine del periodo di sospensione, quindi **entro il 31 maggio 2021**; di conseguenza, l’agente della riscossione **non potrà fare leva su azioni cautelari ed esecutive**. Si precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente di riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti, restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all’art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 (quelle cioè effettuate dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, e consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis dello stesso DPR, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Rottamazione ter e saldo e stralcio (art. 4): Il DL interviene anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate del 2021.

Per i nuovi termini di versamento, in caso di tardivo versamento sarà possibile servirsi dei cinque giorni di tolleranza previsti dal DL n.119/2018.

Nuovo stralcio delle cartelle esattoriali (art.4): viene previsto lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per importi inferiori a 5.000 euro

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Si rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL Sostegni, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Pertanto oggetto dello stralcio saranno anche le somme già oggetto delle precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter e saldo e stralcio) laddove rispettino i requisiti fissati per l'annullamento. L'annullamento in parola è effettuato alla data del 30 aprile 2021 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare le relative operazioni. Pertanto, le somme versate prima dell'entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite; mentre le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nelle definizioni agevolate, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

La definizione degli avvisi bonari (art. 5): Infine, il DL prevede la possibilità di definire, con modalità agevolate, alcune delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste per le dichiarazioni dei redditi elaborati e non notificati emessi ai sensi dell'art. 36 – bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, ma non inviate per effetto della sospensione disposta dal DL Rilancio.

In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che hanno subito una riduzione maggiore del **30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019**. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni Iva (o dei redditi) presentate, individua i contribuenti che hanno subito la contrazione dell'attività (volume d'affari, ricavi o compensi) in misura superiore al 30 per cento. Successivamente sarà inviata, unitamente al preavviso di irregolarità, una proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. La definizione risulterà perfezionata con il pagamento delle somme da versare comprensive delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali. Sono esclusi dalla misura agevolata i soci di società di persone e i professionisti facenti parte di associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Catania 23/03/2021